



Progetto Creative Commons

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIRITTO PRIVATO DELL'INFORMATICA "A.A. 2006/2007"
DOCENTI: PROF. BRUNO TROISI – DOTT. MASSIMO FARINA
AUTORE: RAMONA ZEDDA



Che cosa si intende per “Creative Commons”?

Meccanismo convenzionale
delle “libere utilizzazioni” o
“limitazione dei diritti”
che si inserisce nel dibattito culturale
di internet tra i difensori del copyright
e i sostenitori del copyleft.



Iniziativa Creative Commons

Il progetto Creative Commons è stato fondato nel 2001 negli Stati Uniti ed è portato avanti da esperti di diritto informatico e tematiche relative alla proprietà intellettuale tra cui Lawrence Lessing della Stanford law School.



Licenze Creative Commons

Il primo progetto realizzato da Creative Commons è stato il rilascio di un set di licenze che garantiscono il libero riutilizzo pubblico di un'opera. Ciò avviene con il meccanismo contrattuale della "**licenza**" tramite cui il titolare dei diritti (il licenziante) concede o meno alcuni diritti alla controparte (il licenziatario) ovvero qualsiasi fruitore dell'opera. A differenza delle licenze Gnu/ Gpl, le licenze Creative Commons non nascono per il software, bensì per altre tipologie di opere: siti web, opere educative e didattiche, musica, fotografia, letteratura, ecc.



Vediamo in dettaglio le 4 licenze base

- **Attribution**: l'autore permette il massimo uso dell'opera: la sua copia, distribuzione e pubblicazione. Vale anche per le opere derivate. Unica condizione: il licenziatario deve citare chiaramente autore e fonte dell'opera.
- **Non commercial**: il licenziatario questa volta non deve avere propositi commerciali, se li ha (anche indirettamente) è necessaria l'autorizzazione del licenziante.
- **No derivative works**: è concessa la copia, la distribuzione o la riproduzione dell'opera a condizione che la copia sia letterale e nell'interezza dell'opera.
- **Share alike**: riguarda le opere derivate e in pratica permette che l'opera sia rielaborata e riutilizzata soltanto a condizione che tutte le opere che ne derivano siano distribuite tramite l'identica licenza dell'originale.



Clausole Creative Commons

- **Clausola icommons:** iniziativa International commons che ormai coinvolge decine di paesi e che consiste, in una prima fase, nella traduzione e adattamento delle licenze alle giurisdizioni nazionali. Il consenso si forma su due testi di licenza, quello "ported" e quello internazionale corrispondente.
- **Clausole vessatorie:** l'art. 1342 c.c. estende ai contratti conclusi mediante moduli o formulari la disciplina delle clausole vessatorie prevista dall'art. 1341 c.c. In base a questa norma, le clausole Creative Commons che limitano la responsabilità non sono efficaci se non sono espressamente approvate per iscritto. Il problema non appare insormontabile osservando che se il licenziatario fa valere la licenza dimostra di accettarne espressamente le condizioni; altrimenti il suo uso dell'opera è illegittimo.



Autore e diritti

Nel nostro ordinamento solo la persona fisica può essere "Autore Originario" di un'opera dell'ingegno. Nel senso che solo l'autore materiale dell'opera acquista diritti a titolo originario sull'opera dell'ingegno, mentre tutti gli altri suoi aventi causa acquistano a titolo derivativo.

La **legge 633/41** stabilisce che:

- L'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali.
- L'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell'opera che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione.
- All'autore spetta il diritto alla paternità dell'opera, che può essere fatta valere senza limiti di tempo.



Forma scritta in generale

L'art. 110 della legge 633/41 (l.d.a.) dispone che il trasferimento dei diritti d'autore deve essere provato per iscritto.

Il requisito della forma scritta è pertanto previsto non per la validità, bensì per la prova dell'esistenza del contratto. Peraltro, se chi contesta la validità della licenza è il licenziatario, non si pongono problemi (se non accetta la licenza non può utilizzare l'opera). Nel caso in cui invece chi contesta la mancanza del requisito di forma è il licenziante, non vi sarebbero problemi se si sostiene la teoria di quelli che vedono nel file elettronico un documento scritto (teoria peraltro maggioritaria).



Contratti conclusi dal professionista

In generale la licenza pone ulteriori problemi nel caso in cui venga licenziata da un **“professionista”**.

Il licenziante professionista dovrà quindi “impacchettare” la licenza dentro un contratto che tenga conto dei problemi in questione:

- Contratti a distanza
- Lingua italiana
- Limitazione di responsabilità
- Garanzie



Durata in generale

Secondo alcuni, nel nostro ordinamento opererebbe un limite generale alla durata dei contratti di scambio di 30 anni, ricavabile analogicamente dall'**art. 1573 c.c.**

Non pare però che questo limite si applichi al caso delle licenze Creative Commons. Infatti, il limite di cui sopra riguarda i contratti di scambio e non i contratti con comunione di scopo.

Pare ragionevole ritenere che le licenze CC sono caratterizzate dallo scopo comune di licenziante e licenziatario (la libera circolazione dell'opera e della cultura) più che dallo scopo di scambio.



Il bollino Siae

1. Disciplina
2. Natura del bollino SIAE alla luce dell'art. 181 bis della l.d.a
3. Le licenze CC e il bollino SIAE



1. Disciplina

La disciplina del bollino SIAE presenta una generale mancanza di coordinamento, sia tra disposizioni legislative prescrittive e sanzionatorie, sia tra norme di legge e regolamentari. Peraltro le discussioni riguardano in particolare i programmi per elaboratore, che non sono esattamente oggetto delle licenze CC.

L'apposizione del "**bollino SIAE**" ha a una funzione di controllo e di garanzia, affinché gli esemplari delle opere oggetto di tale disciplina (" programmi per elaboratore o multimediali...suoni, voci o immagini in movimento") siano posti in circolazione sui supporti previa autorizzazione dei legittimi titolari.



2. Natura del bollino SIAE alla luce dell'art. 181 bis della l.d.a.

L'art. 181 bis L.d.a sostituisce le previgenti disposizioni che già prevedevano l'apposizione del contrassegno su supporti contenenti particolari categorie di opere. Con l'art. 181 bis l'obbligo di apposizione del contrassegno è stato esteso anche ai programmi per elaboratore e multimediali.

La funzione di controllo e di tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno svolta dalla SIAE garantisce dunque la corrispondenza del numero di esemplari riprodotti al numero degli esemplari autorizzati dal titolare dei diritti sull'opera.

Il bollino deve essere apposto su qualunque supporto contenente le opere della tipologia indicata dall'art. 181 bis, a prescindere dal fatto che il loro autore si serva o meno dei servizi di intermediazione prestati dalla SIAE.



3. Le licenze CC e il bollino SIAE

Sono tre gli elementi principali che individuano la fattispecie oggetto del bollino SIAE:

1. Il supporto
2. L'oggetto incorporato al supporto
3. Il fine a cui è destinato il supporto



Il supporto

Per quanto riguarda il supporto le licenze CC non prevedono alcuna limitazione relativa all'oggetto nel quale devono essere incorporate le opere poste in circolazione.



Oggetto incorporato al supporto

Quanto all'oggetto il bollino si applica a supporti che contengono programmi per elaboratore, opere multimediali, suoni, voci, immagini in movimento, tutte categorie di opere che possono essere fatte circolare attraverso una licenza CC. Al contrario, la disciplina del bollino non dovrebbe riguardare altre tipologie di opere dell'ingegno, quali, ad esempio, le opere letterarie, le immagini fisse (per esempio le fotografie, i disegni) e in generale le opere d'arte figurativa.



Il fine

Per quanto riguarda il fine per il quale è trasferito l'esemplare, il bollino si applica sui supporti destinati a essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Le licenze CC concedono il diritto di riprodurre, distribuire, comunicare, eseguire, rappresentare, recitare ed esporre al pubblico l'opera, ai fini che possono essere, alternativamente, commerciali o non commerciali, a seconda che l'autore scelga di escludere o meno lo sfruttamento commerciale della propria opera da parte dei terzi e, dunque, includa nella licenza la relativa clausola "**non commercial**".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIRITTO PRIVATO DELL'INFORMATICA "A.A. 2006/2007"
DOCENTE: MASSIMO FARINA
AUTORE: RAMONA ZEDDA

Grazie per l'attenzione!

LICENZA

Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra